

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 146

20 marzo 2024

PROGETTO DI LEGGE D' INIZIATIVA POPOLARE

INTERRUZIONE DEL PROCESSO IN CORSO DIRETTO ALL'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA III COST.", AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Oggetto assembleare n.8218

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge di iniziativa popolare il Comitato regionale Emilia-Romagna contro ogni Autonomia Differenziata, per l'Unità della Repubblica e per l'uguaglianza dei diritti intende promuovere un profondo ripensamento rispetto alla linea sinora scelta ed intrapresa dalla Regione riguardante l'acquisizione di particolari forme di autonomia art. 116 comma III della Costituzione.

Riteniamo necessario in questa sede evidenziare le principali e sostanziali criticità a cui l'Autonomia Differenziata - se portata avanti - esporrebbe il Paese.

In primo luogo, verrebbe pregiudicata irrimediabilmente l'uniformità dei diritti per tutti i cittadini e tutte le cittadine sul territorio Nazionale. I c.d. livelli essenziali delle prestazioni - di seguito Lep - non sarebbero sufficienti, se approvati, ad ovviare a tale pregiudizio, sia perché essi sarebbero "essenziali" e non "uniformi", determinando quindi diversità di fruizione di diritti e servizi a seconda della residenza, sia perché la legge di approvazione delle intese avrebbe maggior forza rispetto al dpcm di approvazione definizione dei Lep, allo stato previsto.

In secondo luogo, si metterebbe a forte rischio l'unitarietà e l'indivisibilità della Repubblica, in spregio all'art. 5 Cost. che prevede sì l'autonomia amministrativa, valorizzando le peculiarità del territorio e degli Enti locali ma non certamente in un'ottica di frammentazione dello Stato. Infatti, lo Stato centrale verrebbe esautorato dalla possibilità di legiferare su materie fondamentali per il buon governo della Nazione con evidenti conseguenze negative per i cittadini e le cittadine nonché con l'aggravio della sperequazione nell'attribuzione e distribuzione delle risorse finanziarie tra Regioni. Inoltre, il Parlamento, secondo gli atti governativi che si sono susseguiti nel tempo - si vedano il disegno di legge Boccia, il ddl Gelmini, il ddl Calderoli - verrebbe del tutto esautorato: il parere delle Commissioni parlamentari preposte non sarebbe vincolante nonché la legge conclusiva verrebbe approvata o respinta senza alcuna discussione né possibilità in sede parlamentare di apportare modifiche.

In terzo luogo, si fa presente come, al contrario di quanto più volte sostenuto dal Presidente Bonaccini, la richiesta di Autonomia Differenziata portata avanti dalla Giunta dell'Emilia-Romagna non si differenzia nella sostanza dalle analoghe richieste delle Regioni Veneto e Lombardia, se non per il numero delle materie.

In ultimo il complesso contesto internazionale che caratterizza il momento attuale, rende ancor più pericolosa la richiesta di così incisiva modifica dello Stato nazionale e della sua capacità di legiferare uniformemente: le problematiche nazionali ed internazionali che stiamo vivendo richiedono unità di visione e compattezza, non certo frammentazione legislativa, di risorse e di centri di potere. Riteniamo dunque che tale proposta di autonomia sia ben lontana dal pensiero dei padri e delle madri costituenti al momento della redazione dell'art. 5 della nostra Carta costituzionale.

Cogliamo l'occasione per ricordare come tutto ciò era già stato rappresentato dal Comitato proponente nella petizione popolare (prot. n. AL/2021/0028474.E del 15/12/2021) corredata da 3.223 firme di residenti della nostra regione. Petizione presentata all'Assemblea legislativa il 14 dicembre 2021, che tuttavia non è stata

esaminata e discussa nella Commissione consiliare del 13 luglio 2022, nonostante fosse stata inserita all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Infatti essa veniva ritenuta superata da atti di indirizzo (oggetto 5117/2022 a prima firma Marcella Zappaterra e oggetto 4910/2022 a prima firma Michele Facci) mai discussi perché ritirati, con comune accordo tra i due primi firmatari, il 27 luglio 2023, 10 giorni dopo la Commissione che ne ometteva esame e discussione, e perché rinviati dal 28 aprile in tutte le successive sedute dell'Assemblea legislativa. Farli pendere nell'odg di ogni seduta dell'Assemblea legislativa era funzionale alla pretesa volontà del Presidente Bonaccini - esternata il 28 aprile 2022 avanti all'Assemblea legislativa (oggetto 5090 del 28 aprile 2022) - di espungere l'istruzione dalle materie richieste.

Adirittura, il Consigliere Rancan siglava l'accordo per il ritiro sostenendo, a giusta ragione, che l'atto di Indirizzo 4910 era già stato respinto come OdG n. 4 nella votazione dell'oggetto 5315 "DEFR 2023-2025".

Tale valutazione in ordine al fatto che la Petizione fosse "superata" e che la relativa discussione fosse inutile ha rappresentato nei fatti un abuso eccesso di potere della Giunta - espresso nella relazione in commissione - ed ha di fatto esautorato la Commissione dai suoi poteri.

Non essendo intervenute modifiche, si ritiene in vigore la risoluzione 7158 approvata dall'Assemblea Legislativa il 18 settembre 2018, la quale recepiva le precedenti sullo stesso argomento. Tant'è che le pre-intese cui il Presidente della Giunta è pervenuto in base ai poteri conferitigli proprio con quella risoluzione, sono tuttora valide e prese a paradigma - unitamente alle intese delle Regioni Veneto e Lombardia - dal disegno di legge Calderoli da ultimo, per l'indicazione dell'iter da seguire per la richiesta di autonomia differenziata.

Per quanto sopra esposto, il Comitato ritiene quindi necessario presentare la seguente proposta di legge di iniziativa popolare.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**Art. 1**

Scopi e finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna interrompe il processo in corso diretto all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116 comma III Cost.

Art. 2

Abrogazioni

Non ammesso

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BURERT.

